

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **109/1980** (ECLI:IT:COST:1980:109)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **05/06/1980**; Decisione del **02/07/1980**

Deposito del **07/07/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16291**

Atti decisi:

N. 109

ORDINANZA 2 LUGLIO 1980

Deposito in cancelleria: 7 luglio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 194 del 16 luglio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promossi con cinque ordinanze emesse il 7 marzo 1979 dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Ivrea sui ricorsi proposti da Presbitero Francesco, Occleppo Armando, Petitti Ezio, Olivetti Roberto e Perinetti Carlo, iscritte ai nn. da 202 a 206 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 23 aprile 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con cinque ordinanze motivate in identici termini, emesse il 7 marzo 1979 (ma pervenute alla Corte il 13 marzo 1980), la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro autonomo all'imposta locale sui redditi, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione: impugnando in tal senso l'intero d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, ma "nella parte in cui prevede l'applicazione di tale imposta solo a carico dei lavoratori autonomi", con particolare riguardo all'art. 1 del predetto decreto presidenziale;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la Corte si pronunci conformemente alla sentenza 26 marzo 1980, n. 42;

che i giudizi stessi vanno riuniti e congiuntamente decisi.

Considerato che la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'imposta locale sui redditi a carico dei lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.